

Conto corrente colla Posta

Conto corrente colla Posta

La Bollente

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

DELLA CITTA E CIRCONDARIO D'ACQUI

ESCE AL GIOVEDÌ D'OGNI SETTIMANA

UN NUMERO
Cent. 5

ARRETRATO
Cent. 10

DIREZIONE ed AMMINISTRAZIONE presso
Stabilimento Tipografico ALFONSO TIRELLI
— ACQUI.
Le corrispondenze non firmate sono respinte
come pure le lettere non affrancate.
Non si restituiscono i manoscritti ancorché
non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:
Lire 1 per tre mesi
3 per sei mesi
6 per un anno
all'Amministrazione del Giornale.

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per linea
o spazio corrispondente — In terza pagina dopo
la firma del Gerente cent. 50 — Nel corpo del
giornale L. 1 — Ringraziamenti Necrologici L. 5
— Necrologie L. 1 la linea.

Le inserzioni si ricevono presso il sig. CARLO
GAMONDI, Corso Bagni.

PAGAMENTO ANTICIPATO

Il trapasso delle Scuole dai Comuni alla Provincia

Col giugno del 1914 spira il termine concesso dalla legge 4 giugno 1911 n. 487 ai Comuni per inoltrare la domanda di autorizzazione a seguitare ad amministrare le scuole. Conservano, per legge, l'autonomia scolastica i Comuni capoluogo di circondario e i Comuni capoluogo di Provincia.

Ci siamo voluti procurare le norme precise riguardanti gli atti da compiersi dai Comuni che desiderano conservare l'autonomia delle scuole e le modalità della procedura della pratica analoga nanti i superiori consessi. Ci siamo rivolti per la bisogna alla cortesia dell'amico Carenzi.

Pubblicando le avute notizie crediamo far cosa gradita ai lettori e rendere in pari tempo un servizio ai Comuni.

— I Comuni, che intendono di essere autorizzati ad amministrare le scuole elementari e popolari, debbono farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione non oltre il 16 giugno 1914, in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, presa nelle forme stabilite dai numeri 1 e 2 dell'art. 178 del T. U. 21 maggio 1908, n. 869, della legge comunale e provinciale, e debitamente approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, a termini dell'art. 211 del T. U. succitato.

Se il Consiglio Comunale è disciolto, alla domanda deliberata e presentata dal R. Commissario, il Ministro dà corso solo quando la ricostituita amministrazione ordinaria l'abbia ratificata.

— Le domande debbono essere presentate al R. Provveditore agli studi e corredate, oltre che della deliberazione di cui all'articolo precedente, dei seguenti documenti:

1° di un prospetto del numero degli obbligati, degli iscritti e dei frequentanti in ciascuno dei cinque anni scolastici antecedenti a quello

in corso. Nel prospetto deve essere distinta la popolazione secondo che è riunita nel capoluogo o nelle frazioni o sparsa, cioè dimorante oltre due chilometri dal centro del capoluogo, delle frazioni o borgate;

2° di un prospetto delle scuole obbligatorie e facoltative mantenute dal Comune, in ciascun anno del quinquennio, nel capoluogo e nelle frazioni o borgate, con l'indicazione della loro classificazione, della loro qualità (maschili, femminili o miste) del loro ordinamento (a classi riunite, a orario alternato, ecc.) e del loro grado (superiori e inferiori); di un elenco degli insegnanti, che prestarono servizio in ciascun anno del quinquennio con l'indicazione dei loro titoli, stipendi, data e carattere delle nomine (provvisorie o definitive). Analoghe indicazioni debbono essere aggiunte per il personale direttivo, se nel Comune sia stata, nel quinquennio, mantenuta la direzione didattica, obbligatoria o facoltativa; e nel caso previsto dall'art. 19 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, deve indicarsi in quale epoca si verificarono nel Comune le condizioni contemplate dal citato articolo, e in quale data la direzione didattica fu effettivamente istituita;

— dei regolamenti speciali (organici e didattici e relative alle pensioni) quando il Comune ne abbia;

— di un prospetto desunto dai conti consuntivi delle entrate e delle spese complessive del Comune in ciascun anno del quinquennio e delle spese in particolare per l'istruzione elementare, distinte in obbligatorie e facoltative;

— del certificato rilasciato dalla direzione generale di statistica del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, da cui risulti che il numero degli analfabeti accertato col censimento del 1911 non è superiore al 25 per cento della popolazione dai sei anni in su;

— di una relazione dei locali adibiti ad uso delle scuole durante ciascun anno del quinquennio, sulle loro condizioni igieniche e sull'arredamento scolastico;

— di una relazione sul modo con cui il Comune ha applicato le disposizioni delle leggi 15 luglio 1877, n. 1877, n. 3961 e 8 luglio 1904, n. 407, sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

— Il Provveditore agli studi, ricevuta la domanda:

1° verifica le notizie risultanti

dai documenti allegati, confrontandole con gli atti esistenti presso l'Ufficio scolastico (verbali di visita, deliberazioni del Consiglio scolastico, relazione degli ispettori, ecc.) e accerta se il Comune abbia adempito a tutti gli obblighi di legge, specialmente mantenendo le scuole prescritte tanto per numero, quanto per grado;

2° richiede al Prefetto il controllo delle cifre risultanti dagli estratti dei conti esibiti, e copia di tutti i provvedimenti che l'autorità tutoria abbia avuta occasione di prendere durante il quinquennio nei riguardi del Comune in materia scolastica, specialmente per il regolare pagamento degli stipendi dei maestri;

3° ordina una ispezione per controllare direttamente i dati desunti dai documenti presentati dal Comune circa l'andamento didattico e disciplinare delle scuole, lo stato dei locali e dell'arredamento scolastico e le condizioni del personale dirigente ed insegnante.

— Esaurita l'istruttoria di cui all'articolo precedente, il Provveditore agli Studi presenta la domanda con tutti i documenti raccolti al Consiglio scolastico, il quale pronuncia il suo giudizio con deliberazione motivata.

La domanda coi documenti e con la deliberazione del Consiglio Scolastico viene trasmessa al Ministero, il quale provvede in via definitiva a norma di legge.

Queste le norme contenute nel Regolamento approvato con R. D. 1° agosto 1913 n. 929.

Abbiamo anche voluto interpellare l'egregio amico nostro, che presiede alla istruzione primaria e popolare nel nostro circondario, sul probabile esito delle domande che i Comuni inoltreranno per continuare ad amministrare le loro scuole.

Io ignoro quali criteri sarà per seguire il Consiglio Scolastico in siffatta materia, ci rispose l'ispettore Carenzi.

Certamente, stando allo spirito ed alla lettera della legge e soprattutto delle norme regolamentari, a priori posso dirvi che nessun Comune si trova nelle condizioni volute per conservare l'autonomia scolastica. Neanche

Acqui, neanche le grandi città — salve le debite eccezioni — possono dimostrare di avere pienamente adempiuto, da almeno cinque anni consecutivi, come la legge stabilisce, tutte le prescrizioni della legge e dei regolamenti scolastici, tanto numerose sono queste prescrizioni, che vanno dall'edificio scolastico all'arredamento ed all'igiene del medesimo, all'osservanza dell'obbligo dell'istruzione, all'assistenza scolastica, prescrizioni che iniziesi nella legge fondamentale dell'istruzione pubblica (1859) vennero aumentando in misura incredibile colle leggi del 78, 904 e 911 e cogli infiniti regolamenti — un vero castigo di Dio, come disse l'on. Colaïanni (la sola legge 4 giugno 1911 ne ha prodotto 18!) che si emanarono dal 59 ad oggi.

— E quando avverrà il trapasso? — chiedemmo.

— Presto, cioè non appena saranno ultimati i lavori preparatori, il ruolo provinciale degli insegnanti e il consolidamento dei contributi comunali. E' questione di mesi.

— E come avverrà il trapasso?

— Per decreto reale, provincia per provincia.

— I maestri ci guadagneranno col nuovo regime?

— Per rispondere esaurientemente a questa domanda bisognerebbe che noi discutessimo almeno mezza giornata — e ci vorrebbero parecchi numeri della *Bollente* per raccogliere la discussione. Ed ora siamo nel periodo elettorale e lo spazio è prezioso. Ne parleremo a miglior tempo.

Ringraziammo il collega ed amico Carenzi e ci accommiatammo da lui.

Bevete sempre
L'AMARO GAMONDI

Il Negozio per la degustazione dell'AMARO GAMONDI venne traslocato in Corso Bagni, Casa Parodi.